

(Estratto da PL.COM n. 14/2014)

Apparecchi con vincita in denaro e sovrapposizione di competenze

Lo Stato li vuole, per far cassa, le regioni cercano di porre un freno; i comuni non ne possono più. E alla base di tutto uno scenario normativo che fa accapponare la pelle, se in gioco non ci fossero interessi economici rilevanti. Ciò in quanto il cosiddetto AIR, ovvero l'analisi di impatto sulla regolamentazione, in Italia, è ancora un'utopia.

Nessuna fase endoprocedimentale da parte della questura al fine di valutare l'impatto delle discipline regionali o comunali in merito alla richiesta di licenza per l'apertura di una sala destinata alle VLT. Ciò in quanto il concorso degli interessi pubblici di pari rilievo facenti capo alle diverse amministrazioni non può che essere valutato dalle amministrazioni stesse. Nel senso che il rilascio del titolo di polizia, articolo 88 del Tulp, non consente di superare gli eventuali divieti e limitazioni poste da enti diversi dallo Stato ed inerenti altri obblighi di legge inerente l'attività autorizzata (sanitari, urbanistici, di prevenzione incendi, tributari ecc.). Ma sia chiaro: "per una doverosa chiarezza nei confronti degli interessati" è opportuno che ci sia nella licenza di esercizio una esplicita avvertenza. Sulla questione relativa alla sovrapposizione degli disciplina in materia di pubblica sicurezza, di competenza dello stato, e di tutela della salute, per contrasto alle ludopatie, di competenza delle regioni, è intervenuto il Ministero dell'Interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ufficio per l'amministrazione centrale, con la nota 557/PAS//U/004248/12001(1) del 6 marzo 2014 diretta alle questure di Milano e Lecco che, sulla questione specifica, hanno chiesto lumi al dicastero di competenza. Ciò in quanto la Regione Lombardia, così come del resto via via stanno facendo le diverse regioni, ha introdotto vincoli all'apertura delle sale giochi e all'installazione delle new slot all'interno degli esercizi di somministrazione.

In sostanza, per esercitare legittimamente l'attività nel settore degli apparecchi con vincita in denaro, e nella fattispecie le VLT, non è sufficiente la licenza del questore, che la rilascia in base all'articolo 88 del Tulp. Ciò in quanto i locali devono rispettare anche tutte le prescrizioni imposte dalla regione o dal Comune. Il Viminale, con la citata nota, fa proprie le considerazioni che già lo scorso anno il Ministro dell'Interno Cancellieri aveva espresso in una nota diretta al Sindaco del Comune di Vicenza il quale aveva espressamente richiesto il suo pronunciamento dopo la querelle sorta con il questore che prima aveva negato la licenza sulla base dei vincoli comunali, ma successivamente l'aveva concessa a seguito di una circolare diramata dal medesimo dicastero nel maggio scorso. Insomma, è inaccettabile l'ipotesi di un espresso richiamo nelle licenze questorili dei vincoli comunali, ma un mero richiamo al fatto che per l'esercizio dell'attività deve comunque essere rispettata la normativa comunale o regionale, anche se il questore nel rilasciare l'autorizzazione per l'apertura delle sale gioco deve limitarsi alla verifica delle condizioni connesse all'ordine pubblico, perché questo prevede il Testo unico di pubblica sicurezza. Insomma, anche se l'autorizzazione di polizia non contiene alcuna condizione o prescrizione, le disposizioni comunali devono essere rispettate, perché ciascuno deve operare nel proprio ambito e ciò in relazione alla distinzione esistente fra i profili di ordine e sicurezza pubblica di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e quelli concernenti la gestione del territorio e della attività commerciali, demandati alla disciplina degli enti locali.

Su gentile concessione dell'Editore MYO